

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

**N. 186 - 18099 / 2017**

N. emanazione - protocollo / anno

**OGGETTO:** **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 27-3956 DEL  
6/2/2012. PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA**

**IMPRESA:** **TRM S.p.A.**

**SEDE LEGALE E**

**OPERATIVA:** Via Gorini, 50 – 10137 Torino -

**P.IVA:** 08566440015

**POS. N. 018502**

**La Dirigente del Servizio**

**PREMESSO CHE:**

- in data 6/2/2012, con provvedimento n. 27-3956, la Provincia di Torino ha rinnovato ai sensi dell'art. 29-*octies* del titolo III-bis parte II del Decreto Legislativo 152/2006 ("Norme in materia ambientale"), l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'impianto in oggetto, aggiornando le relative condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività autorizzata. In particolare, nell'allegato che costituisce parte integrante del provvedimento rilasciato in merito alla fase di ricevimento dei rifiuti si dispone quanto segue:

- punto 1.3 RICEVIMENTO DEI RIFIUTI E RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE. I rifiuti vengono conferiti all'impianto tutti su automezzi, i quali passano attraverso un portale per il controllo della radioattività, esteso all'intera larghezza della sede stradale a doppia corsia (un portale su ogni corsia) e quindi attraverso una stazione di pesatura e controllo.

- punto 2.1.1. È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali descritti nella documentazione prodotta. In particolare nella relazione tecnica illustrativa allegata alla domanda di rinnovo ed identificata con la sigla A006-2005 GD103, al paragrafo 2.1 viene descritto il controllo dei rifiuti in ingresso per la verifica della radioattività eventualmente presente tramite portali fissi e si afferma che un analogo sistema di rilevamento viene impiegato per gli automezzi in uscita.

- punto 2.1.6. Il gestore dell'impianto deve adottare tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana;

- in data 1 gennaio 2015 per effetto della L. 56/14 la Provincia di Torino è stata sostituita dalla Città Metropolitana di Torino che le è subentrata in tutti I rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni a decorrere da tale data;

- Con nota del 20/7/2017 prot. C.M.T. n. 89081, l'ARPA Dipartimento Tematico Radiazioni ha inviato una relazione tecnica contenente gli esiti degli accertamenti condotti presso l'installazione della TRM in data 18/5/2017. Da tale relazione emerge quanto segue:

In data 7/3/2017, l'U.O. Radioattività e Amianto dell'ARPA Toscana ha informato ARPA Piemonte del rilevamento da parte della Ditta Solvay Chimica Italia S.p.a., sita in Rosignano M.mo (LI) di concentrazioni anomale di radioattività in due carichi di polveri di abbattimento fumi provenienti dall'impianto di incenerimento di Torino, di titolarità della Società TRM S.p.a.. Nello specifico si tratta di due camion, conferiti in data 21/2/2017, contenenti prodotto sodico residuo (PSR) che la Ditta Solvay sottopone ad un processo di recupero del bicarbonato in esso contenuto, che sono risultati contaminati dal radioisotopo I-131 (iodio 131).

A seguito di quanto segnalato, i tecnici dell'ARPA di Torino hanno effettuato un sopralluogo presso l'installazione della TRM S.p.a. in data 18/5/2017. Nel corso del sopralluogo è stato verificato il corretto funzionamento dei portali di rilevamento della radioattività e degli allarmi rilevati nel periodo di tempo compreso tra il 18 e il 20 febbraio 2017. Sono stati, inoltre, prelevati tre campioni di materiale di scarto dell'impianto.

Dall'analisi dell'evento è emerso che:

- TRM S.p.a. è stata informata del rilevamento di radioattività nei due carichi di PSR avviati a recupero presso l'impianto della Solvay Chimica S.p.a. in data 21/2/2017. Si osserva a tale proposito la mancata tempestiva segnalazione dell'evento alle competenti autorità e tale omissione configura una violazione dell'art. 25 del D.lgs. 230/95;
- le procedure di controllo della radioattività sui rifiuti (procedura IO-TRM-06) prevedono controlli radiometrici solo sui camion in ingresso all'impianto;
- in data 17/2/2017, antecedente di qualche giorno la data del conferimento del PSR alla Solvay Chimica S.p.a., i portali di rilevamento hanno fatto registrare un allarme. L'esperto qualificato ha evidenziato la presenza nel carico in ingresso di vario materiale di origine sanitaria che, essendo voluminoso e non potendo essere stoccato nei contenitori temporanei appositamente predisposti è stato inviato alla pre-fossa n. 3, con l'indicazione di avviarlo a combustione solo dopo congruo periodo di decadimento;
- dalle analisi dei campioni di materiali di scarto prelevati nel corso del sopralluogo del 18/5/2017, si evince che la maggior presenza di I-131 si riscontra nei campioni di PSR che può essere considerata la matrice in cui si accumula maggiormente tale radioisotopo. L'origine dello I-131 è sicuramente addebitabile a rifiuti di origine ospedaliera, provenienti da pazienti trattati con questo radioisotopo che in seguito alla dimissione smaltiscono effetti personali quali pannolini, assorbenti ed altri materiali nei rifiuti urbani;
- sulla base delle analisi effettuate ARPA ha stimato il livello di "contaminazione cronica" del PSR dovuta alla continua presenza di I-131 nei rifiuti in ingresso, confermata dalla frequenza di attivazione dell'allarme dei portali. Tale livello di contaminazione è risultato di un ordine di grandezza inferiore a quello riscontrato nel carico di PSR conferito alla Solvay Chimica S.p.a.. ARPA ipotizza, pertanto, che i valori rilevati su tale carico siano attribuibili ad una condizione

anomala;

- sulla base degli accertamenti svolti, ARPA ipotizza che non siano state scrupolosamente rispettate le procedure previste per l'accantonamento dei rifiuti contenenti radioattività residua e che, pertanto, il carico risultato radioattivo sia stato avviato all'incenerimento subito o nei giorni immediatamente successivi al ritrovamento. ARPA osserva, inoltre, che le procedure in atto non prevedono una corretta delimitazione ed identificazione del carico radioattivo depositato in attesa di decadimento e ciò rende difficoltosa la sua individuazione da parte degli operatori addetti alla fossa;
- ARPA rileva che, dal punto di vista ambientale e del rischio radiologico per i lavoratori e la popolazione, l'anomalo accumulo dello I-131 del carico di PSR destinato a recupero non ha creato problematiche in quanto i valori stimati di radioattività residua emessi avrebbero valori di dose efficace del tutto trascurabili. In ogni caso sono in corso monitoraggi per confermare tali valutazioni;
- ARPA conclude, quindi, evidenziando che il ritrovamento da parte della Solvay Chimica Italia S.p.a. di concentrazioni anomale di I-131 nel carico di PSR pervenuto all'impianto in data 21/2/2017 e proveniente dall'inceneritore della TRM S.p.a. è dovuta all'uso diagnostico di tale radionuclide presente "cronicamente" nel rifiuto urbano. ARPA ritiene che le vigenti procedure in atto presso l'installazione TRM S.p.a. debbano essere riviste per migliorarne l'efficacia;
- in particolare ARPA segnala la criticità delle modalità di accantonamento dei carichi contaminati. È, infatti, emerso con evidenza come l'attuale prassi che prevede il semplice accantonamento del carico ai margini della fossa di raccolta rifiuti non sia efficace, dal momento che non è ben visibile all'operatore addetto al carico del forno la delimitazione del materiale contaminato in attesa di decadimento;
- ARPA segnala, inoltre, che è necessario prevedere per il materiale in uscita dall'impianto un controllo radiometrico aggiuntivo da effettuarsi ai portali di ingresso. Tale controllo, se fosse stato eseguito avrebbe evitato il conferimento a Solvay del carico contaminato.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- dalla relazione ARPA trasmessa in data 20/7/2017, con nota di prot. C.M.T. n. 89081, emergono alcune irregolarità nell'esercizio dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Integrata Ambientale da ultimo rinnovata con D.D. n. 27-3956 del 6/2/2012 e s.m.i.. Tali irregolarità, descritte dettagliatamente in premessa, si configurano come violazione alle seguenti prescrizioni autorizzative:
  - punto 2.1.1. dell'Allegato alla D.D. n. 27-3956 del 6/2/2012 e s.m.i. che prevede l'obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gestionali descritti nella documentazione prodotta. A differenza di quanto dichiarato al paragrafo 2.1 della relazione tecnica illustrativa allegata alla domanda di rinnovo ed identificata con la sigla A006-2005 GD103, ARPA ha rilevato che i mezzi in uscita dall'impianto non sono soggetti a controllo radiometrico;
  - punto 2.1.6. dell'Allegato alla D.D. n. 27-3956 del 6/2/2012 e s.m.i. in quanto il mancato rispetto degli intendimenti di cui sopra ha determinato l'avvio a recupero di un carico di Prodotto Sodico

Residuo (PSR) contaminato da radioattività. Il gestore non ha, pertanto, adottato tutte le precauzioni necessarie riguardo alla consegna e alla ricezione dei rifiuti per evitare o limitare per quanto praticabile gli effetti negativi sull'ambiente, in particolare l'inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, nonché odori e rumore e i rischi diretti per la salute umana.

- secondo quanto accertato da ARPA, TRM S.p.a. non ha effettuato la tempestiva comunicazione di rinvenimento di materiale radioattivo ad ARPA ed alle altre Autorità competenti, in violazione di quanto espressamente previsto dal D.lgs. 230/95 e s.m.i.. Tale condotta configura, oltre che una specifica violazione alla normativa speciale in materia di rifiuti radioattivi di cui al D.lgs. 230/95 non di competenza del Servizio in intestazione, una violazione alla prescrizione di cui al punto 2.1.6 dell'AIA vigente, in quanto il gestore non ha adottato tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente per la tutela dell'ambiente e della salute.

- L'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni (di pericolo o di danno per l'ambiente), o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

- Nel caso in esame ARPA ha evidenziato che dal punto di vista ambientale e del rischio radiologico per i lavoratori e la popolazione, l'anomalo accumulo dello I-131 del carico di PSR destinato a recupero non ha creato problematiche in quanto stimando i valori di radioattività residua emessi avrebbero valori di dose efficace del tutto trascurabili. In ogni caso sono in corso monitoraggi per confermare tali valutazioni;

- fatta salva la necessità di adottare ulteriori e diversi provvedimenti in funzione dei risultati dell'attività di monitoraggio condotta da ARPA, si ritiene opportuno adottare un provvedimento di diffida nei confronti della Società TRM S.p.a. affinché provveda senza ritardo ad eliminare le irregolarità riscontrate da ARPA nella gestione dell'impianto ed effettui l'attività autorizzata nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e della vigente normativa;

- in accoglimento dei rilievi mossi da ARPA, si fissano con il presente atto alcuni adempimenti a carico della Società;

#### **RILEVATO che:**

- l'adozione del presente provvedimento riveste carattere d'urgenza e può essere omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;
- per l'adozione del presente provvedimento la normativa vigente non prevede il versamento di oneri istruttori;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

#### **RITENUTO pertanto di:**

- diffidare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la Società TRM S.p.a. affinché provveda senza ritardo ad eliminare le irregolarità riscontrate da ARPA e descritte dettagliatamente in premessa e svolga l'attività di gestione rifiuti autorizzata nel rispetto delle prescrizioni e degli intendimenti tecnici e gestionali richiamati in AIA e stabiliti dalla vigente normativa;
- disporre che la Società provveda immediatamente, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a sottoporre a controllo radiometrico anche i mezzi in uscita dall'installazione, come previsto negli intendimenti gestionali dichiarati con l'istanza di rinnovo;
- stabilire che entro il termine ritenuto congruo di 10 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, la TRM S.p.a. trasmetta al Servizio in intestazione e all'ARPA Dipartimento di Torino una relazione tecnica che individui le cause del mancato rilevamento della radioattività residua sul carico di rifiuti prodotti dall'impianto cui si riferisce l'attività ispettiva di ARPA;
- disporre che, nel medesimo termine di cui al punto precedente, la Società verifichi la propria procedura di controllo della radioattività sui rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto prevedendo, sulla base dell'analisi delle cause dell'evento oggetto di contestazione, gli accorgimenti tecnici e gestionali ritenuti necessari ad impedire il verificarsi di analoghe situazioni in futuro. Tale procedura dovrà essere inviata ad ARPA ed agli altri soggetti competenti alla sua valutazione e per conoscenza anche al Servizio in intestazione;
- stabilire che, nel medesimo termine di cui sopra la Società effettui una verifica dello stato di funzionalità dei portali utilizzati per il rilevamento della radioattività, trasmettendone gli esiti al Servizio in intestazione e ad ARPA Dipartimento di Torino.

#### **VISTI:**

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 della Legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i, “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;
- la Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente;
- le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, fornite dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con lettera del 27/10/2014, di prot. 0022295/GAB;
- l’art. 36, comma 2, della Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44, contenente disposizioni normative per l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
- l’art. 3 della Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24, recante norme per la gestione dei rifiuti;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

#### **DETERMINA:**

1. di diffidare ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. la Società TRM S.p.a. affinché provveda senza ritardo ad eliminare le irregolarità riscontrate da ARPA e descritte dettagliatamente in premessa e svolga l’attività di gestione rifiuti autorizzata nel rispetto delle prescrizioni e degli intendimenti tecnici e gestionali richiamati in AIA;
2. di disporre che la Società provveda immediatamente, a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, a sottoporre a controllo radiometrico anche in mezzi in uscita dall’installazione, come previsto negli intendimenti gestionali dichiarati con l’istanza di rinnovo;
3. di stabilire che entro il termine ritenuto congruo di 10 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, la TRM S.p.a. trasmetta al Servizio in intestazione e all’ARPA Dipartimento di Torino una relazione tecnica che individui le cause del mancato rilevamento della radioattività residua sul carico di rifiuti prodotti dall’impianto cui si riferisce l’attività ispettiva di ARPA;
4. di disporre che, nel medesimo termine di cui al punto 3, la Società verifichi la propria procedura di controllo della radioattività sui rifiuti in ingresso ed in uscita dall’impianto prevedendo, sulla base dell’analisi delle cause dell’evento oggetto di contestazione, gli accorgimenti tecnici e gestionali ritenuti necessari ad impedire il verificarsi di analoghe situazioni in futuro. Tale procedura dovrà essere inviata ad ARPA ed agli altri soggetti competenti alla sua valutazione e per conoscenza anche al Servizio in intestazione.

5. di stabilire che, nel medesimo termine di cui al punto 3, la Società effettui una verifica dello stato di funzionalità dei portali utilizzati per il rilevamento della radioattività, trasmettendone gli esiti al Servizio in intestazione e ad ARPA Dipartimento di Torino. di stabilire che il mancato adempimento a quanto disposto con il presente prevederà l'adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 29 *decies* comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro il termine perentorio di 60 gg. dalla data di notifica, ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 20 Luglio 2017

La Dirigente del Servizio  
(ing. Sandra BELTRAMO)